

STATUTO DELLA FONDAZIONE “OPERA PIA ARPILI”

- Articolo 1 – Denominazione
 - Articolo 2 – Sede
 - Articolo 3 - Scopi
 - Articolo 3 – Finalità ed attività nel campo dell’assistenza agli anziani
 - Articolo 4 – Patrimonio
 - Articolo 5 – Fondo di gestione
 - Articolo 6 – Organi
 - Articolo 7 – Il Consiglio di Amministrazione
 - Articolo 8 – Poteri del Consiglio di Amministrazione
 - Articolo 9 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
 - Articolo 10 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
 - Articolo 11 – Il Segretario Amministrativo
 - Articolo 12 – Revisione legale dei conti
 - Articolo 13 – Servizio di Tesoreria
 - Articolo 14 – Organizzazione dei servizi, gestione economica e finanziaria, personale
 - Articolo 15 – Bilancio
 - Articolo 16 – Divieto di distribuzione degli utili
 - Articolo 17 – Libri e scritture contabili
 - Articolo 18 – Regolamenti interni
 - Articolo 19 – Estinzione
 - Articolo 20 – Clausola di rinvio
-

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

1. E’ costituita nel Comune di Monte Giberto la Fondazione denominata “OPERA PIA ARPILI” persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria, regolamentare e gestionale, che prosegue, senza soluzione di continuità l’opera e l’attività dell’IPAB denominata “Opera Pia Ospedale ed eredità Arpili”.
2. La Fondazione è disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, nonché alla normativa vigente nel tempo in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa.

ARTICOLO 2 SEDE

1. La Fondazione ha sede legale in Monte Giberto, Viale Diaz n. 49.
2. Uffici secondari potranno essere costituiti nel territorio nazionale, onde svolgere le attività accessorie e strumentali al perseguimento dello scopo.

ARTICOLO 3 SCOPI

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale tramite lo svolgimento istituzionale di attività di assistenza sociale, socio-sanitaria nei confronti delle persone che abbisognano di ausilio, senza distinzione di sesso, salute, lingua, religione, accordando prioritariamente sostegno alle persone anziane, con particolare riferimento ai soggetti residenti nel territorio del Comune di Monte Giberto quale comunità di riferimento, con l’obiettivo della cura, del consolidamento, del benessere personale, relazionale e sociale e del miglioramento della qualità della vita delle persone assistite.
2. La Fondazione ispira ed orienta la propria attività al rispetto della dignità della persona e della garanzia della riservatezza e si impegna all’adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi.

3. Per raggiungere tali finalità la Fondazione, tra l'altro, provvede ad assistere i soggetti del territorio bisognosi attraverso la gestione di una casa di riposo e di una residenza protetta, appositamente attrezzate, autorizzate all'esercizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge : con apposito regolamento verranno fissati i criteri di ammissione all'interno della struttura, ed ogni altra disposizione regolamentare che si riterrà necessaria per la buona gestione della stessa.

4. La Fondazione potrà svolgere anche altri servizi in ambito socio-assistenziale e sanitario sia su iniziativa diretta che sulla base di convenzioni con Enti Locali o Regionali.

5. La Fondazione individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività utili al perseguimento del proprio scopo, nonché, ai sensi della Legge Regionale 26.02.2008, n. 5, partecipa alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo quanto disposto dalla Legge 08.11.2000, n. 328 e dai piani e programmi regionali e d'ambito.

6. La Fondazione, inoltre, può svolgere tutte le attività strumentali e direttamente connesse al raggiungimento delle finalità istituzionali, utilizzando il proprio patrimonio secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

7. Alla Fondazione è precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nello scopo ad eccezione di quelle direttamente connesse, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire e valorizzare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi, per la realizzazione di tipologie di servizi ulteriori e diversificati. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, socio assistenziali e socio sanitarie;
- f) provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano alle dipendenze o sotto la direzione della Fondazione;
- g) promuovere e organizzare seminari, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, la comunità, gli enti di riferimento e l'imprenditoria;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- i) istituire premi, concorsi e borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento dello scopo.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale, composto dal denaro e dai beni mobili e immobili, diritti ed utilità descritti nell'atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante, e risultanti dall'inventario redatto approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Arpili n. 17 del 30.03.2011 (beni mobili) e n. 36 del 09.10.2009 (beni immobili);

b) dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili che pervengano, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dai contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti Pubblici, nazionali, sovranazionali e internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) dalla parte di rendite o ricavi non utilizzata.

2. Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempre che dal Consiglio di Amministrazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione.

3. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

4. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o in qualsiasi altro modo acquisiti, possono essere venduti o utilizzati a fini reddituali, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione, direttamente o indirettamente, esercita.

5. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati dalla Fondazione al servizio ed agli scopi per i quali è costituita.

6. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ARTICOLO 5 FONDO DI GESTIONE

1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento delle proprie finalità statutarie per mezzo del Fondo di gestione composto come segue:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dalle rette, tariffe, corrispettivi dovuti da utenti privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da contributi di privati;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statuari.

ARTICOLO 6 ORGANI

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Revisore legale dei Conti, se nominato.

ARTICOLO 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri pari a 5 (cinque), rieleggibili, tutti nominati, assicurando la partecipazione di persone di entrambi i sessi, dal Sindaco del Comune di Monte Giberto, esclusa comunque ogni rappresentanza, i quali durano in carica cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato.

2. Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- a) siano dipendenti della Fondazione;
- b) abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito con la Fondazione;
- c) che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
- d) che ricoprano la carica di parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale del Comune di Monte Giberto, Presidente, Assessore o Consigliere della Provincia di Fermo o della Regione Marche;

- e) che rivestano incarichi dirigenziali presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione Marche.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente Statuto, previa contestazione degli addebiti e facoltà di presentare controdeduzioni.
4. Il Comune di Monte Giberto provvede alla sostituzione dei membri che, per qualsiasi motivo, siano cessati dalla carica : il mandato dei nuovi membri cessa alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica: la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne dà immediata comunicazione al Comune per la sostituzione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri componenti, può deliberare la stipula di una polizza assicurativa RCG, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, nonché di una polizza assicurativa per le sanzioni tributarie a carico degli amministratori, nello svolgimento del loro mandato, esclusi i casi di dolo o colpa grave.
7. Non spetta al Presidente e ai Consiglieri alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

ARTICOLO 8 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione determina indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione che non siano dallo statuto riservati ad altri organi.
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel rispetto dello scopo della Fondazione provvede a:
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, individuarne gli obiettivi ed elaborarne i programmi;
 - individuare e promuovere le attività istituzionali, nonché ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento dello scopo;
 - verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;
 - deliberare la stipulazione di ogni atto o contratto necessario, opportuno o utile per il raggiungimento dello Scopo della Fondazione;
 - deliberare il rilascio di garanzie fideiussorie e cambiarie, l'accensione di mutui, nonché il consenso all'iscrizione di ipoteca e alla costituzione di pegno;
 - deliberare l'alienazione e l'acquisto di beni immobili;
 - deliberare l'accettazione delle elargizioni e contributi offerti e, in particolare, l'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di legati e donazioni;
 - deliberare lo statuto e le modifiche statutarie;
 - approvare i regolamenti di attuazione da adottarsi ai sensi di legge e dello statuto;
 - approvare il Bilancio di Previsione, le relative variazioni e il Bilancio Consuntivo;
 - nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
 - delegare a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione poteri o funzioni specificando i limiti della delega;
 - nominare il Segretario Amministrativo;
 - nominare il Revisore legale dei Conti;
 - ratificare le ordinanze adottate in via d'urgenza dal Presidente;
 - designare i rappresentanti dell'Ente presso altri Enti od Istituzioni;
 - deliberare l'acquisto di partecipazioni in associazioni, fondazioni, società ed enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
 - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
 - fissare le rette e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dalla Fondazione;

- attribuire e determinare rimborsi spese eventualmente spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari incarichi o funzioni;
- istituire eventuali comitati e/o commissioni scientifiche;
- approvare la dotazione organica della Fondazione
- pronunciare la decadenza dei Consiglieri;
- compiere qualsiasi atto strumentale, connesso o accessorio al raggiungimento dello scopo che non sia vietato dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
2. Esso è convocato dal Presidente di propria iniziativa almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.
3. Inoltre, si raduna ogniqualevolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri, contenente i punti da porsi all'ordine del giorno.
4. La convocazione viene effettuata a mezzo lettera, raccomandata, fax, e-mail od ogni altro mezzo che ne garantisca l'avvenuta ricezione inviata almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio comunicato da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione. In caso di necessità od urgenza la riunione può essere convocata con avviso inviato, a mezzo telegramma, un giorno prima della data fissata.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e del relativo ordine del giorno : con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno purché tutti i Consiglieri si dichiarino adeguatamente informati sui punti da trattare.
6. La riunione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti : a parità di voti, prevale quello del Presidente.
7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
8. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese, a meno che non si tratti di argomenti concernenti persone.
9. Nei seguenti casi la riunione, è validamente costituita con la presenza e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione:
 - a) nomina del Presidente della Fondazione;
 - b) modifiche dello statuto;
 - c) approvazione dei regolamenti della Fondazione;
 - d) acquisto e vendita dei beni immobili e dei beni di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali;
 - e) acquisto e cessione di partecipazioni in associazioni, fondazioni, società ed enti, pubblici e privati, nonché recesso dalla qualità di socio.
10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza ed impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
11. Di esse è redatto verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante, che è il Segretario Amministrativo della Fondazione o suo sostituto, all'uopo nominato dopo che sia stato verificato il quorum costitutivo. Il verbale viene redatto su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
12. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere rilasciata a chi ne abbia interesse, ai sensi di quanto previsto, anche con regolamento, dal Consiglio medesimo.
13. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dei singoli Consiglieri, può invitare alla seduta chiunque ritenga utile partecipi ai lavori per fornire chiarimenti, comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

ARTICOLO 10 IL PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione, sceglie tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
2. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
3. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, anche processuale, potendo agire e resistere nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali dinanzi alle competenti autorità;
 - b) esercita tutti i poteri di iniziativa e di direzione necessari per il corretto ed efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;
 - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di attività della Fondazione e le specifiche iniziative che rientrano nello scopo della Fondazione;
 - e) sovrintende all'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - f) cura le relazioni con Enti Pubblici, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, operatori privati, associazioni di utenti ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - g) adotta, in caso di urgenza ed indifferibilità, gli atti di competenza del Consiglio, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva, da convocarsi entro dieci giorni dall'avvenuta adozione.
 - h) cura le relazioni con Enti Pubblici, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, operatori privati, associazioni di utenti ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - i) adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto;
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito, con pari poteri, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 11 IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1. Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone significativamente qualificate sotto il profilo giuridico - amministrativo e contabile, anche fuori della dotazione organica, ed in possesso dei generali requisiti di probità, onorabilità e professionalità.
2. Il Segretario Amministrativo assume la responsabilità gestionale nei limiti e con i poteri determinati nell'atto di nomina.
3. Il Segretario Amministrativo tra l'altro:
 - a) sovrintende alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile nell'ambito delle sue competenze;
 - b) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio stesso;
 - c) collabora all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
 - d) svolge tutte le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) sottopone al Consiglio di Amministrazione i progetti di Bilancio di previsione e di Bilancio consuntivo, nonché le proposte di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni;
 - f) provvede alle spese di gestione dei servizi e del funzionamento degli uffici, secondo quanto stabilito, eventualmente con regolamento, dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) esegue specifici incarichi conferitigli, per iscritto, dal Presidente;
 - h) predispone e presenta al Consiglio di Amministrazione proposte, programmi di attività;
 - i) predispone i regolamenti interni della Fondazione;

ARTICOLO 12 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un revisore legale dei conti. In tal caso la revisione dei conti della Fondazione è affidata ad un revisore iscritto nel Registro di cui al D.L.vo 27.01.2010, n. 39, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

2. L'incarico dura tre esercizi e scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione in cui viene approvato il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 13 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria viene affidato ad Istituto Bancario di nota e comprovata solidità, individuato dal Consiglio di Amministrazione, che delibera anche il relativo contratto.

ARTICOLO 14 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PERSONALE

1. La gestione della Fondazione si informa al principio del pareggio del bilancio e deve ispirarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, della semplificazione delle azioni e delle attività, nel rispetto degli obiettivi e degli standard qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti necessari per rendere coerente il suo ordinamento con le leggi nazionali e regionali vigenti e con gli atti di programmazione nazionale e regionale.

3. La dotazione organica della Fondazione è composta sia da personale con rapporto di lavoro subordinato sia da personale incaricato con rapporto di collaborazione autonoma : la dotazione organica, le modalità di nomina, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti con Regolamento.

ARTICOLO 15 BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il mese di dicembre, il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio successivo e, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Bilancio consuntivo.

3. Nella redazione del Bilancio d'esercizio la Fondazione si attiene alle disposizioni previste dalle norme vigenti ed ai corretti principi contabili.

4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali utili o avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse e per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali all'incremento o al miglioramento della sua attività.

ARTICOLO 16 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 17 LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

1. La Fondazione tiene il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle verifiche del Revisore dei Conti, ove previsto.

2. La Fondazione tiene tutti i libri e registri contabili previsti dalle norme vigenti, salvo quello del Revisore contabile.

3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente attività di impresa strumentale, accessoria o connessa a quelle istituzionali, verrà tenuta una contabilità separata e il relativo rendiconto sarà allegato al Bilancio annuale.

ARTICOLO 18 REGOLAMENTI INTERNI

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e per dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può adottare uno o più regolamenti interni, predisposti dal Segretario Amministrativo e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Parimenti con regolamenti interni o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni dei servizi.

3. La Fondazione provvede altresì alla redazione della Carta dei Servizi quale guida per gli utenti e ad illustrazione delle loro garanzie.

ARTICOLO 19 ESTINZIONE

1. Nel caso di estinzione della Fondazione per le cause di cui all'art. 27 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione delibera la devoluzione del patrimonio al Comune di Monte Giberto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, con sede nel territorio comunale e/o comunque operanti nel territorio comunale, nel rispetto del preventivo parere vincolante dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. n. 662/1996, istituito e regolamentato con D.P.C.M. n. 329 del 21.03.2001, e nomina il liquidatore.

ARTICOLO 20 CLAUSOLA DI RINVIO

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni vigenti.